

DL 2

470



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

OGGETTO: Esposto – denuncia presentata da PARADISO Attilio, nato a Casalbore (Av) il 18 febbraio 1951, residente a Sant’Angelo a Cupolo (Bn) via Regina Elena nr. 75.

Al Sig. Procuratore della Repubblica –
sede

Con riferimento alla richiesta di fornire elementi informativi in relazione sull’esposto presentato da Paradiso Attilio in data 14.03.2017 si rappresenta quanto segue:

- l’esposto in esame ripercorre la storia giudiziaria riguardante i reati denunciati con numerosi esposti da Paradiso Attilio a quest’A.G. sin dall’anno 2009 (All.1);
- il Paradiso Attilio nel suo esposto disapprova le decisioni giudiziarie adottate nel tempo dai magistrati inquirenti e giudicanti (All.2), nonché lamenta una condotta omissiva da parte del Prefetto di Benevento, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Angelo a Cupolo nella risoluzione delle violazioni edilizie urbanistiche commesse dai suoi confinanti, che hanno inoltre secondo l’esponente, occupato il suolo pubblico del comune per uso privato (è il caso della famiglia PASTORE che in parziale difformità al permesso a costruire ha edificato parte delle struttura sul suolo pubblico);
- il citato esposto è trattato dallo scrivente con Fascicolo Proc. 562/17/45; copia dell’esposto è stato trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza a seguito di formazione di procedimento avente nr. 596/17/45;
- a seguito di accertamenti preliminari è stata accertata la permanenza della occupazione abusiva del suolo comunale da parte di Pastore Cosimo e PASTORE Elisabetta nonostante la sentenza del TAR Napoli n. 04640/2016 pubblicata 10.10.2016 con la quale ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di abbattimento e ripristino dei luoghi (All. 3) e per tali fatti è stato iscritto un fascicolo a carico di Pastore Cosimo per le violazioni di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. – P.P. 2279/2017/21 (All.4);
- è stato inoltre accertato che il comune di Sant’Angelo a Cupolo con ordinanza n. 37 del 30.12.2016 ha ordinato l’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 7 c. 3 e 4 Legge 47/85 di parte dell’opera (All.5) e che la struttura, seppur acquisita al patrimonio comunale, non risulta ancora demolita nonostante l’opera edile dei Pastore sia stata costruita in parziale difformità al permesso a costruire ed è stata anche inserita nel PUC di recente approvato dalla casa comunale di Sant’Angelo a Cupolo, seppur con una superficie ridotta rispetto a quella reale; pertanto si è disposto l’apertura di ulteriore procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 323, 328, 476 e 479 c.p. P.P. 4015/2017/44.

Nel complesso alla luce dei preliminari accertamenti emerge la fondatezza dell’esposto del Paradiso, che dovrà essere oggetto di specifiche e mirate indagini nell’ambito dei procedimenti prima indicati, di competenza di questa Procura.

Ossequi.

Benevento, li

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
dott. Giovanni Conzo